



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale
Servizio I - Coordinamento e studi

Circolare n. 19

Prot. n. 3657 del **22 APR. 2013**

Class. n. 22.04.00/61

Alle Direzioni generali

Alle Direzioni regionali per i beni culturali e
paesaggistici

A tutti gli Istituti

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

All'Organismo indipendente di valutazione
della *performance*

All'Ufficio centrale del bilancio

LORO SEDI

Oggetto: Decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 – “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”.

Prime indicazioni operative alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione di debiti.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.82 dell'8 aprile 2013 è stato pubblicato il decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

Servizio I - Coordinamento e studi

Il decreto-legge **entrato in vigore il 9 aprile 2013**, reca, nell'ambito delle disposizioni urgenti finalizzate al pagamento dei debiti scaduti, misure relative alla certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili ai fornitori, maturati alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti.

La certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti è stata prevista dall'art.9, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, successivamente modificato dall'art.13-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, relativamente alle regioni, enti locali, nonché enti del Servizio sanitario nazionale.

Con successivo decreto-legge 2 marzo 2012, n.12 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (art.12, commi 11-*quater* e 11-*quinqies*) l'istituto della certificazione dei crediti è stato esteso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali.

Ai fini dell'attuazione delle norme sopra richiamate è stato emanato il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, recante "modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali", successivamente modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012, con il quale sono state disciplinate le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Al fine di fornire indicazioni sulle modalità applicative dei sopra citati decreti, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha diramato la Circolare n.35 del 27 novembre 2012.

Con Circolare n.13 del 15 marzo 2013, questo Segretariato generale ha fornito prime indicazioni per il rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori, attraverso un'apposita piattaforma informatica.

Con Circolare n.17 del 10 aprile 2013, allegata alla presente, il Ministero dell'economia e delle finanze ha inteso fornire, alle amministrazioni centrali e periferiche, ulteriori indicazioni operative, in particolare in merito a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 circa la procedura di accreditamento alla piattaforma elettronica per la certificazione.

L'art.7 del decreto-legge 35/2013 ribadisce l'**obbligo di accreditamento, da parte delle amministrazioni e degli enti, sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato all'indirizzo <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>**, ove sono pubblicate la normativa sopra citata e le istruzioni tecniche per attivare la procedura.

Viene, altresì, indicato, all'art.7 del citato decreto-legge 35/2013 che **"la certificazione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1" (comma 3) e che la registrazione sulla piattaforma elettronica debba avvenire entro 20 giorni dalla entrata in vigore del decreto stesso** " (9 aprile 2013) (comma 1).



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

Servizio I - Coordinamento e studi

SOGGETTI TITOLARI DELL'ONERE DELLA REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA

Sono individuati, in qualità di titolari dell'onere di registrazione sulla piattaforma elettronica, i seguenti soggetti:

- i Direttori generali titolari dei Centri di responsabilità amministrativa che, una volta provveduto ad abilitare l'amministrazione, avvalendosi delle funzionalità presenti sul sistema, potranno indicare i dirigenti, che, in coerenza con le deleghe disposte, saranno accreditati ad operare sulla piattaforma per rilasciare la certificazione dei crediti;
- I Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici;
- I funzionari delegati dei singoli centri di costo.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.7, comma 2, del decreto-legge in commento, *"la mancata registrazione entro il predetto termine assume rilevanza ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i..I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari ad euro 100 per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica"*.

A tal fine sarà cura dei direttori regionali verificare l'esatto adempimento dell'onere della registrazione sulla piattaforma elettronica da parte dei funzionari delegati dei centri di costo delle sedi non dirigenziali.

Sarà, altresì, cura del Direttore generale per gli Archivi verificare l'esatto adempimento dell'onere della registrazione sulla piattaforma elettronica da parte dei funzionari delegati dei centri di costo delle sedi non dirigenziali della Regione siciliana e del Trentino Alto-Adige.

RICOGNIZIONE DEI DEBITI

La Circolare n.17 del 10 aprile 2013 richiama, altresì, per le amministrazioni debentrici, l'obbligo di provvedere alla ricognizione dei debiti, come previsto dall'art.7, commi da 4 a 7 del decreto legge 35/2013, da effettuarsi tramite un apposito modello che sarà reso disponibile sulla sopra richiamata piattaforma elettronica nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 15 settembre 2013.

Tramite tale modello le amministrazioni debentrici debbono comunicare l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 e in essere alla data della comunicazioni, con i dati identificativi del creditore. Il modello consentirà di evidenziare, nell'ambito dei predetti debiti, quelli già oggetto di cessione o di certificazione.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

Servizio I - Coordinamento e studi

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che i debiti in questione, di cui ai commi 4-7 dell'art.7, sono di natura diversa da quelli di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge. L'elenco dei debiti di cui all'articolo 5 è, infatti, relativo ai cd. "debiti fuori bilancio" a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, in quanto, come precisato nella Circolare n. 35 del 27 novembre 2012 del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, tali debiti non presentano il requisito della esigibilità nei confronti dell'amministrazione. Su tale categoria di debiti si rimanda a quanto disposto nelle Circolari n.17 del 12 aprile 2013 e n.18 del 16 aprile 2013 di questo Segretariato generale.

Si raccomanda il puntuale adempimento di quanto previsto nella presente circolare.

Il Segretario generale
Arch. Antonia P. Recchia